

PROVINCIA DI RAVENNA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAENZA E _____ PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE “M. RAGAZZINI” DELLA FRAZIONE DI GRANAROLO. PERIODO 2025-2029.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, per la quale intervengono:

- per il **Comune di Faenza** (C.F. 00357850395), di seguito denominato “Comune”, per la quale interviene nel presente atto _____, nata/o a _____ (____) il __/__/____ domiciliata/o per la carica in Faenza (RA) Piazza del Popolo 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente dell’Area Cultura, Turismo, Sport e Politiche Internazionali dell’Unione della Romagna Faentina, come da incarico conferito con Decreto del Presidente dell’Unione medesima n. 9/2022 “*Conferimento degli incarichi dirigenziali per l’anno 2023-2024*”; ed ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/12/2000 e in virtù del conferimento all’Unione dei Servizi e Funzioni Culturali, Museali, Bibliotecarie e Sportive Rep. URF n. 457 del 28/12/2017;
- per _____ (C.F. e P.I. _____), di seguito denominata anche “Concessionario”, con sede in _____ (RA) in via _____ n. _____, il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ (____) il __/__/____ e domiciliato/a _____ (____) in via _____ n. _____, nella sua esclusiva qualità di Presidente di _____,

Premesso che

- il 31/07/2024 è scaduta la convenzione tra Comune di Faenza e l’ASD “Vita Calcio 1907” per la gestione del campo da calcio comunale “M. Ragazzini” di Granarolo Faentino per il periodo 01/01/2018-31/12/2021 Rep Bis 5626/2018 del 22/05/2018 a seguito della proroga concessa con D.G. n. 3000 del 10/11/2021;
- il Comune di Faenza considera obiettivo prioritario lo sviluppo dell’impiantistica sportiva di base anche ai fini della diffusione della pratica sportiva tra la popolazione in generale e tra i giovani in particolare intesa come fattore non secondario per la crescita equilibrata e positiva della comunità locale e tale obiettivo è da perseguire anche attraverso l’incentivazione dell’associazionismo su basi volontarie;
- la L.R. 8/2017, all’art. 13 dispone che “*gli Enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità*”;
- l’Amministrazione Comunale, essendo il campo da calcio comunale “M. Ragazzini”, unico impianto comunale adibito al gioco del calcio nella frazione di Granarolo Faentino, un impianto sportivo di minore rilevanza economica secondo quanto stabilito in sede di “Relazione Istruttoria per la progettazione del servizio” Prot. URF _____ del __/__/2024, ha inteso ricorrere all’affidamento diretto previo avviso pubblico di manifestazione di interesse avviato su piattaforma regionale SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna tramite l’Agenzia Intercent-ER, ai sensi della Legge Regionale 8/2017;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n 314 del 10/09/2024 è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Affidamento

1. Il Comune affida in concessione a _____ la gestione integrale del campo da calcio comunale “M. Ragazzini”, di seguito denominato anche “impianto”, sito a Granarolo Faentino, in Piazza Martiri di Felisio, per la durata stabilita dal successivo art. 24.

Art. 3 - Descrizione dell'impianto

1. L'impianto sportivo censito al catasto fabbricati al Foglio 15, Mappali 177 e 443, di cui al precedente art. 2, identificato nella "Planimetria" Allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è costituito, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, da:
 - nr. 1 campo da calcio a 11 giocatori;
 - nr. 1 minipista di atletica;
 - nr. 1 campetto da calcio 25 x 45 mt a 6 giocatori;
 - nr. 1 campo da tennis, non omologato e utilizzabile solo per attività ludiche;
 - locali spogliatoi e servizi igienici;
 - locali magazzini e ricovero attrezzi;
 - tribuna coperta;
 - impianto di illuminazione serale;
 - aree verdi;
 - area verde, con impianto di illuminazione serale, sita in Piazza Martiri di Felisio.
2. La consegna dell'impianto e delle attrezzature è effettuata con verbale redatto e sottoscritto da Comune e Concessionario.
3. Il Concessionario è responsabile del buon uso e della buona conservazione delle strutture e delle attrezzature impegnandosi alla restituzione a fine gestione nello stato in cui li ha avuti in consegna, salvo il normale deperimento d'uso.
4. Alla scadenza della concessione verrà redatto il verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti, in sede di verifica di conformità finale di cui all'art. 25.
5. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi connessi alla corretta manutenzione ordinaria e alla conduzione dell'impianto, delle strutture, delle attrezzature si procederà alla rivalsa sulla cauzione di cui all'art. 18 fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

Art. 4 - Destinazione e finalizzazione dell'impianto

1. L'impianto è finalizzato alla pratica dello sport del calcio e alla sua promozione a favore dei singoli cittadini, delle organizzazioni e delle associazioni operanti sul territorio.
2. L'impianto è inoltre adibito:
 - ad altri usi nei limiti del piano di utilizzo di cui all'art. 6;
 - al supporto scolastico per quanto richiesto dalle singole scuole.

Art. 5 - Piano di conduzione tecnica

1. Il Concessionario si obbliga alla gestione sulla base del "Piano di conduzione tecnica" Allegato 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Annualmente, entro il 30 aprile, sarà effettuata, in contraddittorio con il Concessionario, una verifica dello stato di manutenzione dell'impianto con contestuale rilevazione delle necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare.

Art. 6 - Modalità di utilizzo

1. Il Concessionario deve garantire l'apertura dell'impianto nei periodi, negli orari minimi e con le modalità indicati nel "Piano di utilizzo" Allegato 3 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 7 - Manutenzione straordinaria e interventi di miglioria

1. Il Comune provvede agli interventi di manutenzione straordinaria e agli interventi di messa a norma necessari al mantenimento delle certificazioni di agibilità dell'impianto.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari a seguito della mancata esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria di cui era stata precedentemente rilevata la necessità e i danni arrecati per negligenza o dolo del Concessionario non possono essere imputati al Comune.
3. Il Comune, qualora il Concessionario proponga, la progettazione e la realizzazione di interventi manutentivi di carattere straordinario e/o urgenti, aventi natura sostitutiva rispetto ai propri obblighi e

strettamente strumentali alla gestione del servizio, si riserva la facoltà di valutare le proposte riconducibili all'art. 4 del D.lgs. 38/2021, previo parere dei competenti uffici comunali, con contestuale definizione degli accordi tra le parti.

4. Tutti gli interventi sui locali, sugli impianti, sulle attrezzature, se necessario, dovranno essere preventivamente autorizzati per quanto di rispettiva competenza, oltre che dal Comune, dai Servizi dell'Azienda U.S.L., dalle autorità preposte all'agibilità (Vigili del fuoco, CTPVLPS, CONI ecc.).
5. Non è consentito alcun intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture dell'impianto, salvo specifica e documentata autorizzazione del Comune.
6. Il Comune ha la facoltà di ritenere, senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal medesimo anche con la tolleranza del Comune concedente. In caso contrario, e a semplice richiesta del Comune, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso del contratto, alla riduzione in pristino, a sua cura e spese.

Art. 8 - Personale

1. In sede di esecuzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà garantire l'integrale applicazione, nei confronti del/dei personale/collaboratori eventualmente utilizzato/i, di condizioni giuridico - economiche conformi ai contenuti dei contratti collettivi nazionali e/o accordi locali di settore, in relazione ai rapporti contrattuali posti in essere.
2. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere al regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi in relazione al/ai personale/collaboratori eventualmente utilizzato/i, in funzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
3. Sarà a carico del Concessionario l'apprestamento di ogni misura e/o cautela, richiesta dalla vigente normativa in materia, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della sicurezza, con specifico riguardo alle prescrizioni attinenti agli impianti sportivi.

Art. 9 - Tariffe e introiti

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del tariffario spettano integralmente al Concessionario, il quale è tenuto a procedere alla riscossione delle tariffe stesse.
2. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di soggetti terzi al gestore sono stabilite, di norma con cadenza annuale, dal Comune di Faenza, tenendo conto dei principi di cui all'art. 117 del D.Lgs. 267/2000.
3. Le tariffe per le concessioni d'uso degli impianti per finalità extra sportive sono stabilite direttamente dal concessionario, il quale è tenuto a comunicarle all'Ente.
4. Spettano al concessionario le entrate di qualsiasi natura attinenti alla gestione dell'impianto e all'organizzazione delle attività motorie- sportive nonché, comprese quelle derivanti dalla vendita dei biglietti per manifestazioni sportive ed extra sportive negli impianti in oggetto.

Art. 10 - Servizi collaterali

1. Oltre alla conduzione degli impianti tecnologici, è consentito l'affidamento a terzi dei servizi manutentivi e di pulizia.
2. Per ogni altro servizio collaterale ed integrativo che il Concessionario voglia affidare a terzi dovrà acquisire la preventiva autorizzazione del Comune.
3. Gli eventuali affidamenti, nei limiti consentiti dal presente articolo, dovranno avere luogo attraverso procedure atte a garantire la massima trasparenza ed imparzialità.
4. Il Concessionario dovrà munirsi delle licenze e concessioni amministrative eventualmente necessarie.

Art. 11 - Pubblicità

1. Il Concessionario ha facoltà di collocare nell'impianto materiale pubblicitario proprio e di concedere a terzi spazi pubblicitari o presenze pubblicitarie incassandone i relativi proventi. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni che regolano l'esposizione pubblica di materiale pubblicitario e i relativi oneri economici e amministrativi sono a carico del Concessionario.

2. L'apposizione di cartelli, striscioni e di ogni altro strumento pubblicitario non deve pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità della struttura. A tal fine è fatto obbligo al Concessionario di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente installate.

Art. 12 - Omologazioni sportive

1. Tutti gli oneri, sia amministrativi, sia per interventi diretti sull'impianto che per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili al conseguimento di omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva sono a carico del Concessionario.
2. Sono esclusi gli oneri che comportano opere di manutenzione straordinaria.

Art. 13 - Norme di sicurezza

1. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. Il Concessionario è considerato titolare dell'impianto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/03/1996 ed è il soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.
3. Principali obbligazioni in materia di sicurezza:
 - individuazione di un proprio responsabile della sicurezza dell'impianto, qualificato ai sensi della vigente normativa;
 - predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
 - predisposizione e tenuta di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi;
 - verifiche periodiche secondo la vigente normativa degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori e altri presidi antincendio;
 - conseguimento e intestazione del certificato di prevenzione incendi.
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. del D.M. 18/03.1996 e altra normativa vigente in materia di sicurezza di impianti sportivi.
5. Tutti gli oneri per il mantenimento della sicurezza sono a carico del Concessionario, salvo che non riguardino opere di manutenzione straordinaria.

Art. 14 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. È fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di concessione, il seguente codice identificativo di gara (CIG).
6. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle

successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187.

Art. 15 - Corrispettivo annuo

1. A fronte delle prestazioni a carico del Concessionario derivanti dalla presente convenzione, il Comune si obbliga ad erogare al Concessionario un corrispettivo annuo complessivo di € 10.000,00 + IVA.
2. Il Comune liquiderà il corrispettivo annuale, quale prezzo della concessione di servizi, in due rate di uguale importo su presentazione, al 30 aprile e al 31 ottobre, di regolari fatture vistate dal Responsabile del competente Servizio comunale.
3. Nel caso di anticipazione della scadenza naturale della presente convenzione, per periodi di gestione inferiori a dodici mesi il corrispettivo verrà ridotto in misura corrispondente ai mesi di effettiva gestione.
4. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, il Concessionario comunica che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato IT _____ sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): _____
5. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, il Concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.
6. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
7. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall'Area Finanziaria del Comune - P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente _____) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 16 - Responsabilità e garanzia assicurativa

1. Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni a terzi, incluso tra questi il Comune, a persone e cose, cagionati nell'espletamento delle attività e degli interventi di sua competenza e a suo carico in forza della presente convenzione. Con riferimento a tali danni è esclusa la responsabilità del Comune. A tal fine, a copertura delle suddette responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o cose, il Concessionario si impegna a presentare, a copertura dei rischi conseguenti, apposita garanzia mediante polizza assicurativa R.C. verso terzi, incluso tra questi il Comune, con un massimale minimo di € 1.000.000,00, da rinnovarsi annualmente per l'intera durata della convenzione.
2. Il Concessionario dovrà dotarsi anche di ulteriori garanzie assicurative specifiche, adeguate alle attività in concreto svolte ed alla natura del rischio relativo.
3. Il Comune assume a proprio carico la costituzione delle garanzie assicurative connesse alla proprietà dell'impianto.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà, tramite i propri tecnici, funzionari, gli organi di controllo degli impianti sportivi o personale appositamente incaricato, di verifica e controllo sull'andamento della gestione e sull'uso degli impianti e degli immobili concessi e sulle attività indicate nella presente convenzione, in relazione agli obblighi posti a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario si obbliga ad assicurare sempre l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive o di controllo di cui al precedente comma.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nelle attività oggetto della presente convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario e sugli assegnatari degli spazi.

Art. 18 - Deposito cauzionale

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario si impegna a costituire un deposito cauzionale, nella misura di € 10.000,00 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa

fideiussoria.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La richiesta garanzia dovrà avere una durata superiore di almeno due mesi rispetto alla scadenza della presente convenzione.
3. In caso di escussione totale o parziale, il deposito cauzionale dovrà essere immediatamente reintegrato per l'importo corrispondente, pena, in difetto, la risoluzione della presente convenzione.

Art. 19 - Penalità

1. Nel caso in cui il Concessionario non osservi gli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune applicherà penali da un minimo di € 70,00 ad un massimo di € 2.500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività.
2. L'applicazione di eventuali penali per inadempienza avverrà, previa regolare contestazione al Concessionario con notifica a mezzo PEC, mediante decurtazione dal corrispettivo di cui all'art. 15 in sede di liquidazione, per gli importi corrispondenti.

Art. 20 - Risoluzione della convenzione

1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, con incameramento integrale del deposito cauzionale e fatti salvi gli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:
 - a) ripetute violazioni degli obblighi risultanti dalla presente convenzione con conseguente applicazione di penalità;
 - b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 che prevede la risoluzione di diritto della convenzione;
 - d) casi configuranti comunque colpa grave a carico del Concessionario;
 - e) ulteriori ipotesi di legge.
2. La risoluzione deve essere comunicata con notifica a mezzo PEC. contenente le motivazioni e la decorrenza degli effetti della stessa.
3. La convenzione è comunque revocabile, anche prima della sua naturale scadenza, qualora si manifestino motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.

Art. 21 - Report e statistica

1. Entro il 31 agosto di ciascun anno, il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune un report relativo alla conduzione dell'impianto nell'anno sportivo precedente contenente, oltre alle valutazioni di carattere generale, in particolare i seguenti dati:
 - ingressi del pubblico all'impianto
 - ingressi assegnatari impianto
 - attività svolte
 - stato degli impianti
 - stato degli arredi e delle attrezzature
 - interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile
 - carenze riscontrate dall'utenza e disservizi eventualmente manifestati
 - sopralluoghi AUSL e situazione igienico sanitaria
 - indicazione delle spese nonché delle entrate, rispettivamente sostenute o conseguite.
2. Per proprie esigenze, il Comune può chiedere in qualsiasi momento report parziali e/o specifici di settori di attività o gestionali. In tal caso, il Concessionario si obbliga a consegnare la documentazione richiesta ai competenti uffici comunali entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 22 - Interruzione del servizio per manutenzioni straordinarie

1. Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, il Comune potrà disporre, a proprio insindacabile giudizio, la chiusura dell'impianto per il periodo necessario al completamento delle opere senza che il Concessionario possa richiedere rimborsi per danno o altro.

Art. 23 - Oneri fiscali e spese

1. Si dà atto fra le parti che la presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131/86 e successive modificazioni ed integrazioni e che le spese sono poste a carico del Concessionario.

Art. 24 - Durata

1. La durata della concessione regolata dalla presente convenzione decorre dal 01/01/2025 e termina il 31/07/2030.
2. Alla data del 31/07/2030 la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora.
3. Il contratto potrà cessare anche prima del termine finale di scadenza previsto dal presente articolo, previo accordo in tal senso delle parti, e secondo modalità concordate dalle parti stesse, tali da garantire la continuità del servizio.
4. È facoltà del Comune rinnovare il servizio per ulteriori cinque anni.

Art. 25 - Verifica di conformità finale

1. La verifica di conformità finale è avviata dal Comune entro dieci (10) giorni ed è conclusa non oltre quarantacinque (45) giorni, dall'ultimazione della prestazione.
2. La verifica di conformità finale é effettuata mediante verbale sottoscritto da tutte le parti e consiste:
 - nell'accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio rispetto al presente contratto;
 - nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto;
 - nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

1. Le due parti si danno atto reciprocamente che i dati personali dei contraenti acquisiti in forza della presente convenzione saranno trattati attraverso strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità connesse alla gestione della convenzione stessa, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e D.Lgs. 196/2003 e modifiche successive.
2. Al riguardo, le Parti stesse precisano che:
 - l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
 - hanno preso atto del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti;
 - per il concedente titolare del trattamento è il Comune, e responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Cultura e Sport, mentre per il concessionario titolare del trattamento è _____ e responsabile del trattamento è il legale rappresentante della stessa.

Art. 27 - Allegati

1. Sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato 1) - Planimetria impianto;
 - Allegato 2) - Piano di conduzione tecnica;
 - Allegato 3) - Piano di utilizzo.

Art. 28 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Faenza, li __/__/2024

PER IL COMUNE DI FAENZA

Il Dirigente dell' Area Cultura, Turismo, Sport e Politiche
Internazionali dell'Unione della Romagna Faentina

PER IL GESTORE




Il Presidente/Legale Rappresentante

Piano di conduzione tecnica	
Manutenzione	<p>Sono a carico del Concessionario gli interventi manutenzione ordinaria nei seguenti termini esemplificativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manufatti edili (compreso tinteggiatura esterna ed interna dei locali): <i>al bisogno</i>; 2. pulizia di ogni parte e componente dell'impianto/edificio all'interno dell'area recintata: <i>giornaliera e settimanale</i>; 3. taglio dell'erba dei terreni di gioco e suo trasporto a rifiuto: <i>al bisogno</i>; 4. manutenzione e cura di cancelli, cancellate, recinzioni, nonché di tutti gli spazi verdi ed essenze arboree a basso fusto e/o cespuglio (taglio dell'erba e suo trasporto a rifiuto, irrigazione, potatura): <i>al bisogno</i>; 5. impianti idraulici e relativi scarichi (revisione, controllo, sostituzione rubinetterie, docce, saracinesche, miscelatori, cassette water, espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e wc fino alla fossa biologica, etc.): <i>al bisogno</i>; 6. impianti elettrici (comprese apparecchiature citofoniche, comandi elettrici ed apri porta, compresa pulizia corpi illuminanti e sostituzione lampade): <i>al bisogno</i>; 7. impianti di allarme: <i>al bisogno</i>; 8. impianti antincendio: <i>periodica in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondano alle norme di legge vigenti</i>; 9. centrale termica e dell'impianto di riscaldamento, dei corpi radianti e termoconvettori: <i>al bisogno o secondo legge</i>; 10. attrezzature meccaniche ed elettriche: <i>settimanale e quando serve</i>; 11. arredi, porte, serrature, infissi e carpenteria in legno e/o metalliche (compreso sostituzione vetri): <i>al bisogno</i>; 12. pluviali, grondaie e lattoneria in genere: <i>controllo e pulizia frequente onde evitare infiltrazione d'acqua entro l'edificio</i>; 13. attrezzature sportive: <i>annuale e al bisogno</i>; 14. riporti di terra per ripristino agibilità terreno di gioco: <i>annuale e al bisogno</i>; 15. irrigazione dei terreni di gioco: <i>periodo estivo e al bisogno</i>; 16. interventi di manutenzione dell'apparato tecnico- impiantistico in relazione alle normative delle Federazioni sportive per lo svolgimento delle discipline praticabili nell'impianto: <i>al bisogno</i>; 17. riparazione dei guasti cagionati dai ladri in caso di furto o rapina; <p>Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui ai punti precedenti potranno essere effettuate, nel rispetto delle norme vigenti, indistintamente sia da ditte esterne, sia da personale del Concessionario.</p>
Approvvigionamento e spese di funzionamento	<p>Il Concessionario assumerà tutte le spese di conduzione dell'impianto intestando a sé le utenze di luce, acqua, gas, telefono,</p>




	<p>tassa/canone rifiuti se ed in quanto dovuta, ecc. Assumerà inoltre ogni spesa per l'acquisto dei materiali e per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.</p>
Custodia e guardiania	<p>Negli orari di apertura, l'impianto sarà sottoposto al controllo e alla vigilanza del Concessionario.</p>
Funzionamento tecnologico	<p>Il Concessionario fornirà il supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature ove necessario e condurrà gli impianti tecnologici secondo le norme vigenti e con proprio personale specializzato ovvero ricorrendo a ditte specializzate.</p>

Piano di utilizzo	
Tipologia dell'utenza	a) Concessionario; b) Scuole; c) Terzi (associazioni e società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui all'art. 4; d) Comune; e) Altri soggetti di volta in volta autorizzati dal Comune in accordo con il Concessionario.
Modalità di accesso e di utilizzo	a) Il Concessionario può utilizzare gratuitamente e direttamente l'impianto per effettuare: <ul style="list-style-type: none"> - attività sportiva (allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.); - attività amministrative e sociali; - eventuali attività extrasportive previa autorizzazione del Comune. In questo caso, la richiesta dovrà essere inviata al Comune con congruo preavviso; b) l'uso, di norma mattutino, da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Faenza nel corso dell'anno scolastico è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra Concessionario e istituzioni scolastiche. In caso di disaccordo, il Comune provvederà a definire il calendario; c) il Concessionario concede in uso l'impianto ai soggetti terzi richiedenti, riscuotendo le tariffe determinate dal Comune ai sensi dell'art. 9. In caso di disaccordo, il Comune provvederà ad assegnare gli spazi; d) il Comune si riserva di utilizzare l'impianto per lo svolgimento di iniziative sportive ed extrasportive per un numero massimo di 3 giornate all'anno. Le giornate e gli orari dovranno essere comunicati con un preavviso di almeno dieci (10) giorni, salvo comprovate situazioni di necessità o di urgenza. In tali casi, il ripristino dell'impianto e le autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento delle iniziative sono a carico del Comune. L'accesso all'impianto è a titolo gratuito; e) Il Concessionario dovrà in ogni caso gestire l'impianto nel rispetto delle norme vigenti procurandosi le autorizzazioni eventualmente necessarie che, in base alla presente convenzione, non siano espressamente a carico del Comune. Coloro che ricevono in concessione l'impianto non potranno svolgere attività diverse da quelle oggetto di concessione, né variare gli orari di utilizzazione, né assegnare ad altri propri orari di concessione.
Orari di utilizzazione	Gli orari di utilizzazione sono definiti annualmente dal Concessionario d'accordo con il Comune
Tariffe	a) Le tariffe di accesso all'impianto saranno definite annualmente dal Comune sentito il Concessionario. b) Le tariffe saranno riscosse direttamente dal concessionario


Riservato agli Uffici
 Allegato a:



Monografie scala 1:500~



orientamento



FOGLIO N. 15 SCALA 1: 2000

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo
 Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:
 Vedi libretto delle misure e relazione tecnica allegati
 (se necessario seguitare negli spazi liberi o in fogli allegati)

Firma delle parti o loro delegati

IL PERITO **Geminiani Franco**
 (cognome e nome in chiaro)

dell'Albo dei geometri della Provincia di **Perugia**

Data Firma

COLLEGE 743 GEOMETRI
 PROVINCIA PERUGINA
 FRANCO GEMINIANI
 PIAZZA S. FRANCESCO 13A
 05100 PERUGIA
 P.I. 00205400339

I.P.E.S. - STUDIO IMAU - ROMA

PIANTA

A

A'

